



N° protocollo	News01/05
Titolo	Finanziaria 2005
Data	17 marzo 2005

## FINANZIARIA 2005

Sulla base del provvedimento legislativo del 30/12/2004 n. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005), siamo ad informarvi delle principali disposizioni che maggiormente influenzano l'attività imprenditoriale.

1. L'art. 1, comma 376 della legge sopra citata ammette la **RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, DEI TERRENI EDIFICABILI E DEI TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA.**

La Finanziaria prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore di acquisto:

- delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La rivalutazione consente di affrancare le plusvalenze maturate fino al 1° luglio 2003, e conseguentemente ridurre la base imponibile (e quindi la tassazione sulla plusvalenza) nell'ipotesi in cui si provveda alla successiva cessione della partecipazione sociale o del terreno. Vediamo tale disciplina dettagliatamente.

***In cosa consiste:***

E' consentita la rivalutazione del valore delle partecipazioni, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli posseduti alla data del 1° luglio 2003.

***I vantaggi della rivalutazione:***

La rivalutazione consente di calcolare le plusvalenze, realizzate con la cessione delle partecipazioni e dei terreni, confrontando il corrispettivo della vendita con il valore a essi attribuito alla data del 1° luglio 2003, mediante una perizia giurata di stima, anziché confrontandolo con il valore di acquisto (il cosiddetto "costo storico").

***Chi è interessato:***

Sono interessati i proprietari di:

- **Partecipazioni** non registrate nei mercati regolamentati;
  - **Terreni lottizzati** (o, comunque, terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili);
  - Terreni qualificati come **edificabili**, al momento della vendita, dai piani regolatori generali o da altri strumenti di pianificazione urbanistica;
  - **Terreni agricoli**

Sono esclusi invece i terreni rientranti nei beni posseduti da imprese commerciali.

***Come accedere alla rivalutazione:***

Il contribuente deve versare un'imposta sostitutiva pari:

- al 4% del nuovo valore della partecipazione per le rivalutazioni relative a partecipazioni qualificate;
- al 2% del nuovo valore della partecipazione per le rivalutazioni relative a partecipazioni non qualificate;
- al 4% del nuovo valore per le rivalutazioni dei terreni.

***Come effettuare la rivalutazione:***

nuovo valore dei terreni alla data del 1° luglio 2003 deve essere calcolato in base a una perizia giurata di stima.

La perizia dei terreni deve essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

La redazione della perizia e il suo giuramento devono essere effettuati **entro il termine del 30 giugno 2005.**

Il costo della perizia giurata di stima sostenuto dal contribuente – in quanto costo inerente al bene rivalutato – può essere utilizzato per aumentare il valore iniziale del bene, ai fini del calcolo delle plusvalenze.

***Le modalità di versamento:***



Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato dal contribuente **entro il 30 giugno 2005**, con il modello di pagamento F24.

E' consentito rateizzare l'imposta dovuta in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2005, con applicazione, per le due rate successive, degli interessi del 3 per cento annuo.

#### **Retifica del valore:**

Anche se il nuovo valore attribuito al terreno con la perizia di stima giurata è considerato come **valore minimo di riferimento** per il calcolo delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, tuttavia il proprietario può, successivamente alla perizia, richiedere una **rettifica del valore**, se sono intervenuti fatti che hanno oggettivamente modificato il valore del terreno (per esempio, deprezzamento per cause naturali o in seguito a interventi urbanistici).

## **2. L'art. 1, comma 377 ha AMPLIATO IL NUMERO DI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI**

Viene ridotto a € 10.000,00 (il precedente era pari a € 25.822,84) il limite del volume d'affari annuo al di sotto del quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione cartacea a banche o poste. Va ricordato che tali soggetti sfuggono all'obbligo dell'invio telematico solo se non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta né al modello di comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore. Nel caso in cui il contribuente è obbligato a presentare una sola delle citate dichiarazioni (770 o modello Studi), anche tutte le altre dichiarazioni devono essere obbligatoriamente inviate per via telematica, qualunque sia l'importo del volume d'affari.

## **3. L'art. 1, comma 205 FONDO SPECIALE P.C. AI GIOVANI**

E' stato confermato il Fondo promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **4. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

Le prestazioni fatturate a decorrere dall'01.01.2000 fino al 31.12.2005 (indipendentemente dalla data di inizio e fine dei lavori) aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggette ad Iva con aliquota ridotta del 10%.

## **5. Art. 1 commi 381-383-384-385 COMUNICAZIONE ON-LINE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Tra le novità Iva introdotte dalla Finanziaria 2005 v'è anche la previsione, a carico del fornitore dell'esportatore abituale, di inviare, esclusivamente in via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta dalla controparte, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Dalle istruzioni risulta che l'obbligo di presentazione decorre dall'anno d'imposta 2005, tuttavia non viene indicata la scadenza del primo invio.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico del cedente o prestatore che omette di inviare la comunicazione si prevede la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata.

## **6. Art. 1 commi 473 – 478 AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**



# studio zaniboni

Dottori Commercialisti - Consulenti Aziendali



La legge Finanziaria 2005 dedica una disposizione all'affrancamento, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2004, quindi generalmente, per i soggetti che hanno un esercizio coincidente con l'anno solare, esistenti al 31/12/2004.

Le riserve in sospensione d'imposta possono essere affrancate con una sostitutiva di imposte sui redditi pari al 10% da applicare all'ammontare della riserva stessa. L'imposta sostitutiva verrà liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2004 mediante versamento di un'unica rata annuale.

Le riserve affrancate, se distribuite non generano alcun incremento della base imponibile della società che le ha costituite, il che non significa, evidentemente, irrilevanza reddituale in capo ai soci percettori. Tali riserve vengono infatti tassate in capo ai soci come dividendo.

**Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.**